



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N.

REG.GENERALE xxx

UDIENZA DEL 03/xx/20xx

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
 DI ROMA

SEZIONE XX

riunita con l'intervento dei Signori:

PRONUNCIATA IL:

xxxxxxx	xxxxx	Presidente
xxxxxxx	xxxxxx	Relatore
xxxxxxx	xxxxxx	Giudice

-
-
-
-

DEPOSITATA
 IN
 SEGRETERIA IL


ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. xxxxxxxxx depositato
 il xxxxxxxxx

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK xxxxxxxx IRPEF 2006 contro:
 AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA xx

proposto dal ricorrente:
 XXXXXXXXXXXX
 VIA XXXXXXXXXXXXX , xx 00100 ROMA RM difeso

difeso da:
 DR. GATTO FEDERICO - DR. BARBARANELLI ALFREDO VIALE
 DEL VIGNOLA, 11 00196 ROMA RM

RG.R. XXXX/xxxx

XXXXX XXXXX, rappresentata e difesa dal dott. Federico Gatto e dal dott. Alfredo Barbaranelli con studio in Roma via Vignola n. 11, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK XXXXXXXX/2010 per l'anno 2006, notificato in data XX/XX/XXXX, quale socio della XXXX del XXXXX srl l'Agenzia delle Entrate Direzione XXXXXXX di Roma ha proceduto ad accertare a carico della ricorrente un maggior reddito da capitale pari ad € 223.856,00, derivante dalla imputazione, sulla propria quota di partecipazione del 33% nella società sopraindicata, del reddito annuo totale rilevato induttivamente per € 687.352,00. Deduce nei motivi, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi e violazione del diritto di difesa in quanto l'Agenzia delle Entrate non ha dato alcuna prova che non ha proceduto con unico atto all'accertamento a carico della società e a carico dei soci della medesima, sicché il richiamo all'accertamento operato a carico della XXXX XXXX srl è illegittimo ed infondato per carenza di prove, onere probatorio, questo, incombente all'Agenzia delle Entrate, laddove non possa farsi riferimento alle prove legali comportanti inversione dell'onere probatorio.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE XXXXXXXXXXXXXXXX DI ROMA si è costituita e chiede il rigetto del ricorso.

LA COMMISSIONE

Esaminati gli atti, sentito il Relatore, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.

Con Ordinanza n. 1XXXX/14 del XX/XX/2014, questo Collegio disponeva la richiesta all'Agenzia delle Entrate Direzione XXXXXXX di produrre copia dell'avviso di notifica dell'avviso di accertamento effettuato nei confronti della società XXXXXXXXXXXXXXX, copia che non risulta depositata.

La Commissione, rileva che la parte ricorrente impugna, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. TKXXXXXXXX per l'anno 2006, emesso sul presupposto dell'avviso di accertamento notificato alla XXXX del XXXX srl, della quale la ricorrente è socia al 33%, asserendo di non essere a conoscenza dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento alla XXXX del XXXX srl posto a base del provvedimento impugnato.

RG.R. XXXX/XX

La Commissione rileva che la notifica dell'avviso di accertamento posto a base del provvedimento impugnato è elemento essenziale della procedura. Con la sua affermazione la parte ricorrente ha demandato all'Agenzia delle Entrate l'onere di provare l'awenuta notifica, prova che non risulta essere stata data.

Alla luce di quanto sovraesposto il ricorso va accolto e le spese di giudizio, di cui al 1° comma deH'art.15 del D.Lgs. 546 del 31 dicembre 1992, sussistendo giusti motivi, vanno compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 del c.p.c.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma il XX/11/20XX

Il Presidente